





ISCRIZIONE DELLE STP NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI ALBI TENUTI PRESSO GLI ORDINI

**Dott. Marcello Fontana
Dirigente Ufficio Legislativo
e Odontoiatri FNOMCeO**

- **L'art. 1, comma 1, del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, definisce la società tra professionisti (stp) come la società, “costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.**



La denominazione sociale (o la ragione sociale), in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di “società tra professionisti”. Tale indicazione si aggiunge a quella previste per il tipo sociale prescelto (per esempio s.n.c., s.r.l., etc.). Nel caso della s.n.c. o della s.a.s., dunque, la ragione sociale deve sempre contenere anche il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili.



D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

* Capo II Degli albi professionali

* **5. Albi professionali**

- * 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
- * **2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.**

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 - Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU Serie Generale n.81 del 06-04-2013)

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Le STP devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese.

Inoltre è obbligatoria anche l'iscrizione ad una sezione speciale dell'albo dell'Ordine di appartenenza dei soci professionisti. L'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'albo dell'Ordine deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la legale rappresentanza. In pratica la procedura di iscrizione osserverà il seguente iter:

- 1. la STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese nella sezione ordinaria secondo il tipo sociale prescelto e nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 16, comma 2, del D.lgs 96/2001 quale "società tra professionisti".**
- 2. l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine è successiva all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.**
- 3. L'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'Albo dell'Ordine deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la legale rappresentanza.**

L'art. 7 del decreto n. 34/2013 prevede che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha valore di mera certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. **Solo l'iscrizione nella sezione speciale dell'Ordine consente alla società di poter iniziare l'esercizio dell'attività professionale.** L'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese è adempimento successivo all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine (comma 4 dell'art. 9 decreto n. 34/2013). Il legislatore, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 del citato decreto, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine, si è limitato a prevedere la semplice annotazione di tale evento nel registro delle imprese – sezione speciale.

La STP si iscrive nella sezione dell'albo tenuto dall'Ordine di appartenenza.

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. 'società multidisciplinare') deve iscriversi presso l'albo dell'Ordine professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Obbligo di iscrizione

- L'art. 8 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, prevede, altresì, che: “La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo”.



Ministero della giustizia

Decreto 08/02/2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2013, n. 81.

Art. 9 Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.


2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Iscrizione nella sezione speciale dell'albo



Il principio per cui la STP si iscrive nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione **è posta la sede legale** della società è l'unico esplicitato nel decreto n. 34/13, con il corollario dell'irrilevanza, a tal fine, delle iscrizioni in albi differenti dei soci professionisti.

Per quanto attiene al procedimento di iscrizione, l'art. 9 del decreto 34/13 chiarisce che, a seguito della presentazione della domanda, il Consiglio direttivo dell'Ordine è tenuto a deliberare sull'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento. **Pertanto oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, deve effettuare un controllo circa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 183/2011 in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 del regolamento.**

Comunicazione FNOMCeO n. 62/13 - società tra professionisti – ulteriori chiarimenti.

In conclusione con riferimento al quesito rappresentato da alcuni Ordini relativamente alla istituzione di una ulteriore sezione speciale delle STP aventi ad oggetto l'esercizio professionale dell'odontoiatria si rileva che la normativa nulla dispone al riguardo e che quindi non appare possibile una interpretazione estensiva della norma. La questione riveste comunque aspetti di particolare complessità e la Federazione intende portare la questione all'esame del Ministero della Salute.

La STP multidisciplinare

- La STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo dell'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente che ne determinerà l'assoggettamento alle relative regole deontologiche (art. 8, comma 2).
- Nella sezione speciale dell'albo istituita presso gli Ordini territoriali verrà curata l'iscrizione dei dati identificativi della società, quali ragione e denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del rappresentante legale, nominativi dei soci iscritti in albi di altre professioni regolamentate, se componenti della compagine societaria (art. 9, comma 3).



- **E' escluso dall'ambito di applicazione delle STP l'esercizio delle professioni non protette, le quali potrebbero, però, formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti. Laddove, però, coloro che esercitano le professioni non protette intendano costituire una società insieme ad un soggetto esercente una professione protetta, non sarà possibile prescindere dall'applicazione della legge.**
- **Sarà, cioè, possibile costituire una STP tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia "tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci", conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell'art. 10 l. 183/2011.**
- **In sostanza, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la società, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità.**

STP – QUOTA DI ISCRIZIONE – POSIZIONE FNOMCeO

- **Gli Ordini territoriali possono determinare, con apposita delibera, la quota di iscrizione annuale dovuta dalle società tra professionisti.** L'obbligo di versamento della quota annuale di iscrizione ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e del decreto 8 febbraio 2013, n. 34, in quanto, per entrambe le categorie di soggetti, l'iscrizione all'albo, ovvero nella sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale medica e odontoiatrica. **Con particolare riferimento alla approvazione della delibera per fissare la quota annuale di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società dei professionisti, ferma restando l'autonomia degli Ordini territoriali in materia, si sottolinea che l'iscrizione all'Ordine non dovrebbe essere connessa agli aspetti economici dell'esercizio professionale che ne deriva e al numero dei soci partecipanti, anche perché i soci professionisti sono già iscritti all'albo a titolo individuale e dovrebbe, quindi, essere parametrata alla quota annua di iscrizione richiesta per le persone fisiche, pari a quella versata da ciascun professionista.**



DETERMINANZIONE QUOTA ISCRIZIONE STP

- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
- Art. 3, comma 2 - Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;



D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

Art. 3, comma 1 - 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;


g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.



Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Oggetto: PO 124/2019_ STP_ pagamento contributo quota a carico di soci (persone fisiche I persone giuridiche) professionisti iscritti in altri albi territoriali e di soci non professionisti

Con riferimento al quesito formulato il 26 luglio 2019 con il quale si chiede se nella definizione del contributo annuale e d'iscrizione delle STP sia corretto richiedere somme ulteriori in presenza di soci (persone fisiche/persone giuridiche) non iscritti all'Ordine di Catania si osserva quanto segue. Il contributo posto a carico delle STP trova la sua legittimazione nelle previsioni dell'art. 12, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 139/ 20051 che attribuiscono al Consiglio dell'Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di tutti i soggetti che sono iscritti nell'albo professionale. L'obbligo contributivo ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, in quanto per entrambe le categorie di soggetti l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale.



Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Oggetto: PO 124/2019_ STP_ pagamento contributo quota a carico di soci (persone fisiche / persone giuridiche) professionisti iscritti in altri albi territoriali e di soci non professionisti

Ne discende che gli Ordini possono assumere un'apposita delibera per determinare la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti. Seppur tale contributo potrebbe essere determinato anche in relazione alla numerosità della compagine sociale, si ritiene che debba considerarsi *contra legem*, la previsione di una quota d'iscrizione per i soci non iscritti nell'albo territoriale in cui è iscritta la società, in quanto su tali soggetti l'Ordine è privo di qualsiasi potere impositivo, poiché ad essere iscritta nella specifica sezione dell'albo è esclusivamente la STP e non i soci professionisti o non professionisti.

MODALITA' DI ISCRIZIONE STP ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

Per iscrivere una STP all'Albo è necessario presentare presso la Segreteria dell'Ordine:

1. Iscrizione STP in bollo (da Euro 16,00)
2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
3. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, (verranno accolte le istanze di iscrizione di STP che risultano INATTIVE presso il Registro delle Imprese).
4. Certificato di iscrizione all'albo, per i soci iscritti presso altro Ordine, con le seguenti indicazioni: insussistenza di provvedimenti disciplinari, regolarità dell'assolvimento dell'obbligo formativo ed avvenuto pagamento della quota annuale di iscrizione;
5. Autocertificazione dei requisiti di onorabilità dei soci NON professionisti;
6. Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse di concessioni governative;
7. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante;

VERSAMENTI DA EFFETTUARE

- Euro 90,00 a titolo di Tassa di prima iscrizione
- Euro 280,00 per l'iscrizione della società;
- Euro 280,00 per ogni socio persona fisica che non sia già iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
- Euro 500,00 per ogni socio diverso da persona fisica;
- Euro 130,00 per contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

STP QUOTA DI PERTINENZA DELLA FNOMCEO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 198 del 17-04-2019

Oggetto: STP QUOTA DI PERTINENZA DELLA FNOMCEO

DELIBERA

**la quota di pertinenza della FNOMCeO per ogni società tra professionisti iscritta agli Ordini territoriali
è determinata nel valore pari ad euro 23,00.**

La tassa di concessione governativa

Per l'iscrizione delle Società tra Professionisti o delle Società multidisciplinari tra Professionisti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, analogamente a quanto disciplinato per le persone fisiche, **deve essere presentata all'Ordine l'attestazione del versamento di euro 168,00 per la tassa di concessione governativa** da versarsi sul c.c.p. 8003 intestato all'Agenzia dell'Entrate con indicazione del codice tariffa 8617.

Obbligo della copertura assicurativa da parte della stp

L'art. 10, comma 4, L. n. 183/2011, prevede che possono assumere la qualifica di società tra professionisti, le società il cui atto costitutivo preveda la *«stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale»*. Si può ritenere che dovrebbe trattarsi di una polizza assicurativa in cui la società tra professionisti è la contraente ed i soci professionisti i soggetti assicurati. La polizza rappresenta uno specifico obbligo degli amministratori in considerazione dell'espressa previsione statutaria della polizza a *«copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti»*.

L. 12/11/2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. (42)

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. **In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;**

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.



L. 12/11/2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.


8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il limite dei 2/3 nelle decisioni o deliberazioni – Comunicazione FNOMCeO n. 52/14

Si sottolinea inoltre che il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato il 3 aprile 2014 lo Studio di Impresa n. 224-2014 (All. n. 1) inerente alle questioni applicative sorte in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti e, in particolare, ha analizzato i dubbi interpretativi che sono sorti fin dall'entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.

In particolare si rileva che l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge 183/11 dispone che “possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.



- * Il Consiglio Nazionale del Notariato chiarisce che nelle società tra professionisti (Stp) non è importante che i soci professionisti siano meno dei due terzi dei soci (nelle società di persone) o che abbiano meno dei due terzi del capitale (nelle società di capitali): **importa che ci siano delle clausole statutarie o che vengano adottate delle pattuizioni per garantire i due terzi dei voti ai soci professionisti**. Il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia quindi che “la legge n. 183/11 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, **non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dal diritto di voto**”.
- * Ciò detto, si è portati a recepire l’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato che ritiene che per effetto della disposizione di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 183/11 sia necessario quindi che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi.

Il limite dei 2/3 nelle decisioni o deliberazioni – Posizione attuale FNOMCeO

Al fine della suddetta iscrizione all'Albo occorre inoltre che la stp richiedente possieda i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011 i quali devono essere considerati cumulativi. Ciò che deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell'ordine del rapporto di due terzi dei primi, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società.

COMUNICAZIONE FNOMCeO N. 45/19 - maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti calcolata per teste e per quote.

Infine si rileva che l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11 prevede che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Pertanto, recependo i recenti orientamenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si ritiene che, per effetto della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11 sopraccitata, non possano essere accolte le domande d'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, se presentate da società tra professionisti che non possiedano congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote societarie. Tale posizione ha, allo stato attuale, trovato il conforto di pronunce giurisprudenziali.

Tribunale di Treviso - Decreto di rigetto n. cronol. 3438/2018 del 20/09/2018 RG n. 3155/2018

Nel merito deve essere confermata la decisione impugnata atteso che la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dall'art. 10, comma 4, lett. b della legge 183/2011, essendo la compagine sociale composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista a fronte di ben 4 ulteriori soci non professionisti partecipanti alla società con finalità di investimento, circostanza pacifica tra le parti (v. pag. 2 decisione impugnata non contestata sul punto).

La lettera della legge è chiara nel prescrivere quale requisito delle società per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ...che *"in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci"*.

Il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che *"in ogni caso"* i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste).

Chiarimenti dell'Antitrust sulle società tra professionisti

In materia di società tra professionisti (STP), i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), l. n. 183/2011 per l’Antitrust non devono essere considerati cumulativi.

Questo è quanto affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella delibera del 22 maggio, pubblicata nel proprio bollettino settimanale n. 24/2019.

L’interpretazione dell’Autorità. Per l’Autorità l’interpretazione della norma (art. 10, comma 4, lett. b), l. n. 182/2011, adottata da taluni Consigli e Federazioni di Ordini professionali può «determinare limitazioni della concorrenza, in quanto si traduce in un ingiustificato ostacolo alla possibilità per i professionisti di organizzarsi in forma di STP». In particolare, lo scorso novembre 2018, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti aveva affermato che la maggioranza dei due terzi dovesse valere in modo cumulativo, ossia sia per le teste che per le quote.

Una tale interpretazione, però, ostacola per l’Antitrust la possibilità per i professionisti di scegliere l’organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze e si traduce, dunque, «in un’ingiustificata limitazione della concorrenza, in contrasto con lo spirito della norma volta al completo superamento del divieto per i professionisti di costituirsi in società».

Per tale motivo, i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), l. n. 183/2011 per l’Antitrust non devono essere considerati cumulativi. In tale prospettiva, la maggioranza dei professionisti rimane obbligatoria per quanto riguarda le decisioni da assumere, ma lo stesso non vale per quanto concerne le quote societarie.



AS1589B - DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE- ARTICOLO 10 , COMMA 4, LETTERA B) DELLA LEGGE 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012)

Roma, 12 giugno 2019
 Senato della Repubblica
 Camera dei Deputati
 Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'Autorità
 deliberato
 2011, n. 1

Nell'ambito
 dall'art. 1
 di partecipazione
 iscrizione
 esercizio
 L'Autorità
 necessità
 professioni

L'Autorità rileva che una diversa interpretazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, che preveda il cumulo dei due requisiti, ostacola la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, determinando ingiustificate limitazioni della concorrenza e ponendosi in contrasto con lo spirito della norma, volta al completo superamento del divieto per i professionisti di costituirsi in società.

diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attribuiti ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa *governance*.

Infatti, le STP non costituiscono una tipologia societaria autonoma, ma possono assumere i diversi modelli societari previsti dal codice civile e sono quindi soggette alla disciplina legale del modello prescelto.

L'Autorità rileva che una diversa interpretazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, che preveda il cumulo dei due requisiti, ostacola la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, determinando ingiustificate limitazioni della concorrenza e ponendosi in contrasto con lo spirito della norma, volta al completo superamento del divieto per i professionisti di costituirsi in società.



Pertanto, sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica un intervento sul testo dell'art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011 in relazione ai requisiti ivi indicati, al fine di renderne più chiara la formulazione, assicurando così una sua applicazione uniforme da parte di tutti gli Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

COMUNICAZIONE FNOMCeO 105/19

Oggetto: Segnalazioni dell'Antitrust sulle società tra professionisti (STP) – Modalità di applicazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 45/19, si ritiene opportuno comunicare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nelle segnalazioni, pubblicate nel proprio bollettino settimanale n. 24 del 17 giugno 2019, ha rilevato che, a suo parere, in materia di società tra professionisti (STP), i due requisiti della

Tutto ciò premesso, ribadendo che la posizione espressa da questa Federazione, assunta alla luce dell'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/11 e del quadro giurisprudenziale, si resta in attesa dei chiarimenti dei Ministeri competenti e eventualmente di una interpretazione autentica del Legislatore.

Ordini professionali, che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.

Tutto ciò premesso, ribadendo che la posizione espressa da questa Federazione, assunta alla luce dell'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/11 e del quadro giurisprudenziale, si resta in attesa dei chiarimenti dei Ministeri competenti e eventualmente di una interpretazione autentica del Legislatore.

Sarà cura di questa Federazione portare a conoscenza gli Ordini degli ulteriori sviluppi della vicenda.

Ministero della giustizia

Decreto 08/02/2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2013, n. 81.

Art. 10 Diniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ministero della giustizia

Decreto 08/02/2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2013, n. 81.

Art. 11 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Così come stabilito dal decreto n. 34/13 la cancellazione dall'albo è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Ordine presso cui è iscritta la STP nel rispetto del contraddittorio nei casi in cui la società:

- non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi a partire dal momento in cui si è verificata la irregolarità;**
- non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nella compagine societaria nel termine perentorio di sei mesi.**

La distinzione che deve farsi è tra l'irregolarità dovuta al mutamento quantitativo della compagine societaria e il difetto dei restanti requisiti previsti dalla legge n. 183/11 o nel regolamento medesimo, in quanto la prima, a differenza degli altri, è sanabile nel maggior termine di sei mesi.

Nel caso in cui sia stata disposta l'iscrizione di una società priva dei requisiti, occorre preliminarmente verificare se sia possibile procedere all'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 241/1990.

Rilevato il mancato possesso dei requisiti, l'Ordine dovrà invitare la STP che non presenta la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per quote e per teste a ristabilire nel termine perentorio di sei mesi la prevalenza dei soci professionisti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011.

Qualora la STP non adempia nel termine citato, l'Ordine potrà procedere alla cancellazione della società dalla sezione speciale dell'Albo, osservate le forme previste dall'art. 11 del decreto 34/2013.

PARERE FNOMCeO - Cancellazione

- La cancellazione dalla sezione speciale dall'albo di una STP è correlata tra l'altro alla cancellazione della stessa STP dal registro delle imprese a cui la stessa è stata iscritta.

Si rileva infatti che ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 34/13 la domanda di iscrizione della STP rivolta all'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società è corredata dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, codesto Ordine dovrà procedere ad una approvazione di una delibera di cancellazione della STP i cui effetti avranno validità dalla data di adozione della delibera stessa. Di fatto trattasi di una presa di atto di avvenuta estinzione della società.

Si sottolinea infine che gli Ordini territoriali possono procedere alla cancellazione di società tra professionisti per morosità. In questo caso, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio richiamato dall'art.11 sopraccitato, troverà applicazione per analogia iuris il disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 e s.m.i.

D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

6. Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
- c) di rinuncia all'iscrizione;
- d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Ministero della giustizia

Decreto 08/02/2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2013, n. 81.

Art. 12 Regime disciplinare della società

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PARERE FNOMCeO - Oggetto. Società tra professionisti (STP).

Con riferimento alla nota del 9.3.20 di codesto Ordine si rileva quanto segue.

Nel caso in cui un professionista iscritto all'albo dovesse essere sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione, il socio professionista non potrà essere escluso dalla società tra professionisti, ma l'esecuzione degli incarichi conferiti dai clienti non gli potrà essere affidata dalla società tra professionisti per tutta la durata della sanzione.

Si sottolinea, inoltre, l'art.10, comma 7, della legge n. 183/11 prevede che i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

Ciò detto, con riferimento al caso di specie, l'Ordine scrivente dovrà procedere a comunicare alle autorità competenti e alla STP la sospensione dall'albo del Dott.

La responsabilità disciplinare della società deve essere distinta da quella dei soci. L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare alla STP non produrrà necessariamente effetti nei confronti dei soci professionisti i quali, pur in presenza di sanzioni disciplinari che possano inibire alla società di esercitare, resteranno legittimati a continuare la propria attività professionale a titolo individuale o associato. Nelle ipotesi in cui l'illecito disciplinare compiuto dal socio sia ricollegabile a direttive impartite dalla STP, il regolamento contempla il concorso di responsabilità (art. 12, comma 2). Il procedimento disciplinare per morosità va aperto nei confronti della STP, in persona del legale rappresentante, dalla Commissione Albo territoriale dell'Ordine presso la quale è iscritta la STP.

La sanzione disciplinare rilevante ai fini dell'esclusione di un socio professionista da una STP è unicamente la radiazione, dal momento che con l'irrogazione di tale sanzione il professionista è cancellato definitivamente dall'Albo, gli è precluso l'esercizio della professione e, conseguentemente, gli è impedita la partecipazione alla STP in veste di socio professionista alla STP (cfr. art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011). Nel caso in cui il socio professionista di una STP dovesse essere sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione, il socio professionista non potrà essere escluso dalla STP, ma l'esecuzione degli incarichi conferiti dai clienti non gli potrà essere affidata dalla STP per tutta la durata della sanzione. L'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto non rappresenta condizione ostativa per l'iscrizione della STP a cui costui partecipi, rilevando in tal senso, come accennato, unicamente la radiazione dall'Albo.

REGIME DISCIPLINARE

I professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine.

La società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine presso il quale risulta iscritta.

La responsabilità disciplinare della STP resta autonoma e indipendente da quella dei soci professionisti. La STP deve rispettare i principi informativi della professione e le regole deontologiche dell'Ordine presso cui è iscritta. L'eventuale irrogazioni della sanzione disciplinare nei confronti della STP non produce effetti nei confronti dei soci professionisti i quali, pur in presenza di sanzioni disciplinari che possano inibire alla società di esercitare, sono legittimati a continuare la propria attività professionali a titolo individuale.

Il professionista deve rispettare le regole deontologiche. L'azione disciplinare nei suoi confronti è esercitata dalla Commissione di albo dell'Ordine presso cui è iscritto.

L'oggetto della verifica che l'Ordine è tenuto ad espletare è specificatamente individuato dalla normativa secondaria e si basa sulla verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto 34/13. Oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione l'Ordine deve effettuare un controllo circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 10 della legge n. 183/11 in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 del regolamento. La verifica si incentra sulla correttezza della dichiarazione sostitutiva che gli interessati hanno reso in sede di costituzione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Art. 65 CDM

Società tra professionisti

Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale.

Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

- l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell'ordinamento;
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza;
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

DENOMINAZIONE SOCIALE STP – ASPETTI DEONTOLOGICI

- Ciò detto, in riferimento al caso di specie, si rileva che pur risultando la denominazione della stp in questione ineccepibile da un punto di vista giuridico, la stessa presenta non pochi elementi di criticità, considerato il carattere suggestionale del termine “clinica”, se collocato in un contesto professionale delle società tra professionisti dove obiettivo fondamentale per la categoria Odontoiatrica è garantire all’utenza qualità nello svolgimento dell’attività professionale, privilegiando in ogni modo il rapporto medico-paziente.
- Infatti, dal punto di vista deontologico la suddetta denominazione sembra stridere con la costituzione di una STP.



Per poter definire “clinica” una struttura sanitaria privata occorre che sussista almeno uno dei requisiti ritenuti necessari per l’attribuzione di tale qualifica, quali: la presenza di posti letto al suo interno, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, un assetto organizzativo-strutturale complesso.

Pertanto in mancanza di tali requisiti il soggetto autorizzatore (individuato differentemente a seconda della regione interessata) dovrebbe negare l’attribuzione di tale denominazione.

Il termine “clinica”, inoltre, contiene implicitamente una forma organizzativa di tipo imprenditoriale, lontano dalla prevalenza dell’apporto intellettuale della professione rispetto all’organizzazione, come richiesto per lo studio odontoiatrico, e molto più vicino, se non corrispondente, a una struttura come quella ambulatoriale, in cui l’organizzazione di mezzi e personale risulta prevalente rispetto alle singole prestazioni professionali.



Orbene, si rileva che pur risultando la denominazione clinica odontoiatrica ineccepibile da un punto di vista giuridico, potrebbe presentare alcuni elementi di perplessità dal punto di vista deontologico, considerato il carattere suggestionale del termine clinica, soprattutto se riferito a strutture con attività monospecialistica nel settore Odontoiatrico poiché in grado di influenzare o fuorviare l'utenza, se non rispondente a uno dei requisiti su menzionati.

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni e in riferimento alla fattispecie in esame a parere di questa Cao Nazionale codesto Ordine, in ossequio alla tutela dei principi etici dell'esercizio professionale, potrebbe valutare la possibilità di chiedere espressamente che, per ragioni di carattere deontologico, all'interno delle denominazioni delle strutture sanitarie in questione venga menzionata la parola "studio" piuttosto che "clinica", necessitando altrimenti quest'ultima di una specifica motivazione che indichi la sussistenza di uno dei seguenti requisiti: presenza di posti letto al suo interno, svolgimento di attività di ricerca scientifica, carattere di struttura organizzativa complessa.

Nel caso in cui lo statuto risultasse non conforme, la commissione d'albo sospenderà l'istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione della STP e inviterà il rappresentante legale della società a depositare all'Ordine un nuovo statuto con le integrazioni del caso.

Ad ulteriore chiarimento della fattispecie trattata occorre precisare che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.

Ciò significa che l'oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l'esercizio delle professioni protette.

Le società tra professionisti, infatti, non possono avere per oggetto l'esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.

Gli esercenti una professione "non protetta" non possono partecipare a una società tra professionisti quale soci professionisti, ma soltanto in qualità di soci "per prestazioni tecniche" o "per finalità di investimento", a condizione del rispetto della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011.

In particolare, l'oggetto sociale delle stp deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale e non può, pertanto, contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per l'esercizio della quale la stp viene costituita. L'oggetto sociale coincide con l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett. a, Decreto n. 34/2013).

Ciò detto l'espressione "prevalente" va evidentemente affiancata al concetto di "oggetto esclusivo" previsto dall'art. 10, comma 4, lettera a), della Legge n. 183/2011. Le società tra professionisti non possono essere considerate delle normali società commerciali, esse sono società che svolgono attività professionali in forma societaria. La componente professionale, infatti, risulta essere fondamentale a tal punto che il Legislatore ha posto come condizione fondante l'indicazione nello statuto dell'oggetto esclusivo della società.

INCOMPATIBILITA'

- Dal tenore letterale della normativa si evince che **la partecipazione ad una società tra professionisti risulta incompatibile con la partecipazione ad altra stp**, tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche. Mentre è consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso invece partecipare a più stp. Inoltre, l'incompatibilità della partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso di stp multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.



STP UNIPERSONALE

- * **La costituzione di una Srl unipersonale è stata introdotta in Italia con il D.Lgs. 88/93 per effetto del recepimento nel nostro ordinamento della dodicesima direttiva (89/667/Cee). Con la riforma del diritto societario, contenuta nel D.Lgs. 6/2003 e s.m.i., è stata modificata la disciplina della Srl unipersonale. La costituzione di tale tipo di società non presenta problemi particolari. Essa, infatti, si costituisce attraverso un atto unilaterale, che è soggetto alle medesime formalità previste per il contratto di società, e acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.**
- * **In proposito si rileva che il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato il 3 aprile 2014 lo Studio di Impresa n. 224-2014 inerente alle questioni applicative sorte in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti e, in particolare, ha analizzato i dubbi interpretativi che sono sorti fin dall'entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.**



- * **In ordine alla Srl tra professionisti unipersonale il Consiglio Nazionale del Notariato propende per la tesi favorevole nel senso che non sembrano sussistere divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario lo consenta. In sostanza, il dato letterale rappresentato dal nomen società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire – compatibilmente con il tipo adottato – il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale.**
- * **Lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con nota del 14.2.19 ha chiarito che non si possono rinvenire, in base alla disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 183/11, validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s.p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all'albo.**
- * **Ciò detto, vista la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si deve ritenere che la unipersonalità non possa costituire motivo di rifiuto dell'iscrizione della STP.**



Grazie